



## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'**

### **ART.1 FINALITA'**

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14/9/2000 e smi, è istituito il Servizio di Pronta Reperibilità (SPR), al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità ed urgenza nei servizi di pubblico interesse (servizio alla collettività, pubblica incolumità, difesa del patrimonio dell'ente), nonché per qualsiasi altro motivo inaspettato ed imprevedibile da cui possa derivare un danno alla Provincia di Cuneo o alla collettività, che dovesse verificarsi in qualsiasi momento al di fuori dell'orario di lavoro.

Il servizio, nei limiti delle competenze spettanti alla Provincia, viene svolto dai dipendenti in servizio presso le strutture che sono chiamate a intervenire per specifica competenza.

### **ART. 2 AMBITO DI INTERVENTO**

Sono confermate le seguenti aree di pronto intervento in cui viene assicurato il SPR:

Protezione civile – servizio continuato di allertamento

Autisti – disponibilità per trasferimenti non programmati dei vertici dell'Amministrazione

Manutenzione stradale – salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della rete viaria di competenza

Manutenzione edilizia - salvaguardia della pubblica incolumità e della funzionalità dei locali fabbricati di competenza provinciale (scuole, sedi).

### **ART. 3 MODALITA' GENERALI**

Il SPR Protezione Civile e Manutenzione stradale e edilizia è garantito 365 giorni all'anno:

- per 24 ore al giorno, nei giorni festivi e prefestivi (qualora non vi sia già personale in servizio)
- per le ore di completamento delle 24 non coperte dall'orario di servizio delle strutture preposte, nei giorni lavorativi. Durante l'orario di servizio gli interventi vengono gestiti direttamente dagli uffici competenti.

La chiamata del personale reperibile deve avvenire solo dopo aver verificato l'impossibilità di intervento di eventuale personale in servizio.

Il dipendente in reperibilità deve essere in grado di ricevere, prontamente e costantemente per l'intero turno della reperibilità, eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato, o il luogo d'intervento entro 30 minuti dalla chiamata.

Ai sensi della normativa vigente non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante la reperibilità.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso dell'indennità di reperibilità.

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risulti non reperibile, salvo giustificato motivo, è soggetto a procedimento disciplinare.

Le zone eventualmente indicate per l'espletamento degli interventi di reperibilità sono puramente indicative e finalizzate all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse sul territorio, in ragione dei normali ambiti di servizio.

Si prevede che le figure preposte all'attivazione di personale di reperibilità possano, per motivi di necessità e urgenza, oltre che di conoscenza del territorio e di vicinanza al luogo di intervento, far intervenire personale anche individuato in altre zone o, all'occorrenza, non inserito nel turno di reperibilità. In quest'ultimo caso deve esservi la disponibilità dell'interessato e ne deve essere data immediata comunicazione al dirigente responsabile.

#### **ART.4 MODALITA' SPECIFICHE**

Il servizio di Protezione Civile viene assicurato con la presenza in reperibilità per tutti i giorni dell'anno di due operatori, individuati ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento di cui alla DGP 212/2006.

Il servizio autisti necessita della presenza in reperibilità lungo l'intero anno di un dipendente con il profilo di Autista meccanico o di Istruttore responsabile autisti, assegnato al Settore Presidenza. Il servizio deve essere assicurato nel rispetto del limite di 6 volte al mese prioritariamente nei giorni non lavorativi (sabato, domenica e festivi) e in quelli ad orario breve.

Il servizio di manutenzione stradale prevede la reperibilità per tutto l'anno di:

- un operatore con il profilo di Cantoniere o di Cantoniere specializzato per ciascun circolo;
- un capo cantoniere (con il profilo di Istruttore viabilità) per reparto.
- Dirigente e un Capo Reparto nel periodo invernale.
- Dirigente o Capo Reparto nel periodo estivo.

Il servizio potrà essere integrato in relazione a particolari situazioni di carattere straordinario che si potranno presentare sul territorio, completando le squadre anche con Tecnici dell'Amministrazione Provinciale.

I controlli, e l'installazione della necessaria segnaletica, conseguenti alle segnalazioni pervenute possono essere effettuati dai singoli operatori nel rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza del lavoro.

Gli interventi dovranno di norma essere eseguiti, ove necessario, con il concorso del personale di altri circoli, ciò in relazione alla necessità di garantire la sicurezza sul lavoro e l'efficacia operativa.

Il servizio di manutenzione edilizia viene assicurato dallo stesso personale addetto al servizio di manutenzione stradale, secondo le zone di competenza.

Il supporto logistico/organizzativo eventualmente necessario al personale di manutenzione stradale è assicurato dal personale reperibile per la protezione civile.

#### **ART.5 PROGRAMMAZIONE**

La definizione dei turni è effettuata dai dirigenti competenti per i servizi su indicati (o dai capi reparto eventualmente delegati), con cadenza almeno mensile.

La durata giornaliera non può essere inferiore a 4 ore e può coprire l'intera giornata (24 ore), per un massimo di 6 volte al mese.

I turni sono comunicati, oltre che al personale interessato, al Settore Personale e Organizzazione, all'Ufficio Protezione Civile, alla Direzione Mobilità e Infrastrutture e agli enti esterni di competenza. Ogni cambiamento di turno per sopravvenuta malattia, congedo o gravi motivi può essere disposto solo dal Dirigente del servizio interessato, per garantire la continuità del servizio. Il servizio di reperibilità è incompatibile con tutte le tipologie di assenza dal lavoro, ad eccezione di brevi ferie e recupero straordinari previo consenso del dipendente interessato.

## **ART.6 ADDETTI**

Sono iscrivibili nei turni di reperibilità tutti i dipendenti addetti alla manutenzione stradale con il profilo di Cantoniere, Cantoniere specializzato e Istruttore viabilità, nonché il personale tecnico dei Settori Viabilità eventualmente necessario.

Inoltre sono individuati gli operatori del servizio Protezione Civile e gli autisti del Settore Presidenza.

Il dipendente non può rifiutare di essere posto in reperibilità; i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa o alta professionalità possono essere regolarmente inseriti nei turni ma senza percepire la specifica indennità.

Nel caso di eccezionali avversità atmosferiche o per la gestione di stati di emergenza possono essere chiamati a prestare a titolo straordinario servizio di reperibilità i dipendenti dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalla pianificazione provinciale di protezione civile.

## **ART.7 NORME FINALI**

Si rinvia alle norme del CCNL nel tempo vigente per tutti gli aspetti ivi contemplati. Si fa riferimento a quanto disciplinato nell'apposito regolamento per i servizi essenziali in caso di sciopero circa l'individuazione prioritaria del personale da inserire nei contingenti necessari nell'ambito dei turni di reperibilità. Sono disapplicate tutte le normative e circolari interne incompatibili con il presente regolamento ed in particolare gli artt 5 e 6 del regolamento di cui alla DGP 212/2006 nonché le DCP 87 del 24/2/1987 e 85 del 16/12/1985.